Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 164-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1985.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute dall'Amministrazione della difesa, con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità del richiamo in servizio, fino al 31 dicembre 1985, di due generali di corpo d'armata in posizione di ausiliaria;

Considerato che uno dei due generali richiesti è stato nominato ufficiale inquirente della commissione d'inchiesta disciplinare sulla loggia massonica P 2 e che l'altro è stato nominato capo della delegazione permanente d'Italia per il negoziato per la riduzione mutua e bilanciata delle Forze in Europa;

Ritenuto che sussistono, in entrambi i casi prospettati, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione dei predetti ufficiali generali;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1985, i generali di corpo d'armata in ausiliaria Umberto Cappuzzo e Vittorio Monastra, per esigenze speciali dell'Amministrazione dello Stato.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1985
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 85

(3812)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante la approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « Certificati », al tasso d'interesse del 9% annuo, per un importo in valore nominale di 600 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 8 anni con inizio il 22 luglio 1985 e scadenza il 22 luglio 1993.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	Marco Tedesco	3,71	Franchi Belgi
1,31	Franchi Francesi	0,140	Franco Lussemb.
0,0878	Lira Sterlina	0,219	Corona Danese
140	Lire Italiane	0,00871	Sterlina Irlandese
0,256	Fiorino Olandese	1,15	Dracme Greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta di una « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare « pagabile all'estero » dovranno essere al portatore nel taglio di 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 18 luglio 1985 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 22 luglio 1993 al valore previsto dal successivo articolo 9.

I certificati fruttano un interesse annuo del 9% sul valore nominale in ECU, pagabile il 22 luglio di ciascun anno a partire dal 1986 e sino al 1993. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di giugno precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sara la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 600 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 22 al 25 luglio 1985 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verrà determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 luglio 1985.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Il giorno 25 luglio 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 600 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 luglio 1985.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sen-

si dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1985
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 271

(3813)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. IMES, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. IMES ed e disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1984, con il quale e disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 26 marzo 1984;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 30 ottobre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 1° marzo 1985;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. IMES è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3720)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 marzo 1985.

Trasferimento della sede della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1981, registro n. 3 Interno, foglio n. 84 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 giugno 1981), con il quale è stata istituita la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno;

Considerato che l'art. 1, secondo comma, di tale decreto fissa la sede della Scuola in Cesenatico;

Ravvisata l'opportunità di stabilire che tale sede venga fissata in Roma, per esigenze logistiche ed organizzative dell'attività di istituto affidata alla Scuola medesima;

Decreta:

L'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa indicato è così modificato:

« La Scuola ha sede in Roma ».

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro della funzione pubblica
GASPARI

(3721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Delega ad apporre la formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 11 Esteri, foglio n. 235, il consigliere d'ambasciata Giorgio Peca è delegato per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, e per l'apposizione in calce ad essi della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

(3726)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderotermica elettrodi Cito, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti», sede di Milano, stabilimento di Milano e filiale di Roma, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., sede e stabilimento di Cassalnovo (Pavia), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser Pavia, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessil Bellora, sede di Albizzate, uffici e deposito di Gallarate (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura serica Bini, sede di Como, stabilimenti di Montorfano e Gironico (Como), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scacchi Giuseppe fabbrica seterie, sede e stabilimento di Solbiate Comasco (Como), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi, sede di Milano, stabilimento di Gattico (Novara) e stabilimento di Bollate (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Satta & Bottelli, sede e stabilimento di Nerviano (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura legnanese, sede e stabilimento di Legnano (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni & C., sede e stabilimento di Boffalora Ticino (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 gennaio 1984 al 28 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polygram dischi, sede ed uffici di Milano, stabilimento di Tribiano (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut, sede e stabilimento di Voghera (Pavia), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C.-B.W.F., sede di Piacenza e stabilimento di Guardamiglio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Borella, sede e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ermenegildo Carabelli, sede di Sumirago (Varese) e stabilimento di Albusciago di Sumirago (Varese), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, sede e stabilimento di S. Grato di Lodi (Milano), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, sede di Milano e stabilimenti di Gallarate e Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonney Forge Europe, sede di Milano e stabilimenti di Albano S. Alessandro (Bergamo), Cavaria (Varese), Bosisio Parini (Como), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, sede e stabilimento di Vertova (Bergamo), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, sede di Milano e stabilimenti di Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duplomatic sede di Busto Arsizio e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Legnano (Milano), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venanzetti vibrazioni, sede di Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, sede e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore di venti operai dipendenti dalla ditta Balmar di eredi Ballabio, sede di Mariano Comense, stabilimento di Mariano Comense (Como), occupati presso lo stabilimento e la sede di Mariano Comense (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 agosto 1984 al 25 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Venzaghi, sede e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trojsi, sede e stabilimento di Carugate (Milano), fallita il 13 maggio 1983, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova pasta Combattenti-Kim, sede e stabilimento di Cremona, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonti Levissima, sede di Cepina Val di Sotto (Sondrio), stabilimenti e uffici di Cepina Val di Sotto (Sondrio), Cantù (Como) e Milano, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, sede di Milano, stabilimenti di Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Germaine Monteil, sede di Milano e stabilimento di Buccinasco (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Carraro, sede e stabilimento di Borgolombardo (Milano), fallita il 2 febbraio 1984, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maestrelli, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fratelli Perani, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Saladino & Figli di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petti Antonio fu Pasquale, industria conserve alimentari, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMEG - Società industriale meccanica elettrogalvanica di Airola (Benevento), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iso Termo Fon Navale, con sede sociale in Genova, cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di realizzazione delle opere pubbliche relative alla costruzione dei raccordi stradali tra il porto di Napoli, le autostrade e la zona industriale, progetto 5139, nonché nella costruzione di un complesso scolastico nella zona di Marianella (Napoli), progetto 31/528, finanziato dalla Casmez e resisi disponibili dal 5 novembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderia di Somma, con sede e stabilimento in Scafati (Napoli), è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin sud, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccaniche Aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimenti in S. Maria Capua Vetere (Caserta), Alfani, Mattiello in Pontecagnano (Salerno) e Farina in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Concooper Sele d'Or, in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria ceramica salernitana, con stabilimento in Salerno, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Luce dal sud, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento in San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenico Rus & Figli di Benevento, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer, con stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima, con sede in Brescia e stabilimento in Salerno, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finac, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antico opificio serico cugini De Negri, con sede sociale e stabilimento in S. Leucio di Caserta (Caserta), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, ora C.M.F. sud, con sede legale in Livorno e stabilimento in Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Old Italy '80 di Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palita, con sede in Milano e stabilimento in San Lazzaro Parmense (Parma), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede e stabilimento in Castelmaggiore (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche di Sestola (in liquidazione), con sede in Modena e stabilimento in Sestola (Modena), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. A. Bonaccorsi di Ferrara, è prolungata al 25 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dari di San Lazzaro di Savena (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.T.S., stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna) - Gruppo Pacchetti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintex di Carpi (Modena), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche San Marco di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 15 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carma di Carpi (Modena), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Gambarelli di Selignano (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 agosto 1984 al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3586)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 26 marzo 1985, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « Caytine » 20 compresse (codice 015630015), 50 compresse (codice 015630027) e flacone × ml 10 aerosol (codice 015630039), registrata in data 5 settembre 1959, 5 dicembre 1959 e 27 dicembre 1980, a nome della ditta Lakeside Laboratories INC. di Milwankee (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta RBS Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7240/R);

2) « Vit-Eparin » flacone 5 cc collirio (codice 012363014), registrata in data 29 agosto 1959 e 18 maggio 1965, a nome della ditta U.S.A.R. S.p.a. in Aprilia (Latina). (Decreto di revoca n. 7241/R);

3) « Sciroppo e pastiglie Madonna della Neve » sciroppo × g 200; 20 pastiglie, registrata al n. 5923, in data 5 febbraio 1952, a nome della ditta Lab. dei farmaci in Piacenza. (Decreto di revoca n. 7242/R);

4) « Metril » 10 e 12 bustine da g 7 di polvere, registrata al n. 6890, in data 21 agosto 1952 e 25 gennaio 1980, a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi S.n.c. in Milano. (Decreto di revoca n. 7243/R);

5) « Mucigastrina » 20 e 45 compresse, registrata al n. 5576, in data 14 novembre 1951 e 25 gennaio 1961, a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi S.n.c. in Milano. (Decreto di revoca n. 7244/R);

6) « Vical » 10 fiale × 2 cc; 6 e 10 fiale × 5 cc; 6 e 10 fiale × 10 cc; « Vical C »: 10 fiale × 5 cc + 10 fiale × 2 cc di Vitamina C e 5 e 10 fiale × 10 cc + 5 e 10 fiale × 2 cc di Vitamina C, registrate rispettivamente ai numeri 6296, 6296/1, 6296/2, 6296/A e 6296/A.1, in data 9 aprile 1952, 2 febbraio 1953, 29 settembre 1960 e 30 agosto 1963, a nome della ditta Labor. chimico biologico Jacopo Monico in Venezia-Mestre. (Decreto di revoca n. 7245/R);

7) « Tussol » flac. da ml 100 di sciroppo e 10 flaconcini monodose × 10 ml di sciroppo, registrata al n. 6788 in data 4 agosto 1952, 12 luglio 1961 e 15 marzo 1979, a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi S.n.c. in Milano. (Decreto di revoca n. 7246/R);

8) « Tireostatin » 30 confetti, registrata al n. 14037, in data 28 giugno 1958 e 16 ottobre 1967, a nome della ditta Ellea S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 7247/R);

9) « Cinoral » 10 compresse × g 0,40, registrata al n. 17164, in data 14 luglio 1960, a nome della ditta Bcolet S.r.l. in Liscate (Milano). (Decreto di revoca n. 7248/R);

10) « Protauxin » 5 fiale liof. iniett. + 5 fiale solvente, registrata al n. 16640, in data 24 marzo 1960, a nome della ditta Medici Domus in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7249/R);

11) « Rineol » tubetto g 14 pomata e flacone gocce cc 10 Vitamin-Sulfamidico, registrate rispettivamente ai numeri 2484 e 2484/A, in data 1° ottobre 1949, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Corrado Bandiera e C. in Pisa. (Decreto di revoca n. 7250/R);

12) « Jodatox B1 » 10 flaconi 5 cc, 1 flaconcino 20 cc e 1 flacone tappo perforabile da cc 100, registrate rispettivamente ai numeri 14032, 14032/A e 14032/B in data 10 luglio 1958 e 12 dicembre 1960 a nome della ditta Prodotti medicinali CIF S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7251/R).

Con decreti ministeriali in data 6 aprile 1985 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « J Tiron » 60 compresse mg 0,05 (codice 015796016) registrata in data 5 febbraio 1960 e 5 dicembre 1968 a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 7252/R);

2) « Ater » 50 compresse (codice 011555012) registrata in data 4 settembre 1956 a nome della ditta Eufarma S.p.a. Istituto farmaco biologico ora Risfarma in Firenze. (Decreto di revoca n. 7253/R);

3) « Elmitolo » 30 compresse (codice 004249013) registrata in data 22 giugno 1972, 23 novembre 1973 e 31 dicembre 1984 a nome della ditta Bayer Italia S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7254/R);

4) « Vegemor » flacone ml 15 di gocce (codice 001071012) registrata in data 23 gennaio 1948, 18 novembre 1953 e 31 dicembre 1984 a nome della ditta Laboratorio del Criston di Giovanni Vettorazzo in Treviso. (Decreto di revoca n. 7255/R);

5) « Cortal otorino » flacone g 5 di gocce (codice 013179015) registrata in data 31 ottobre 1957 a nome della ditta Laboratorio chimico Deca del Dr. Capuani S.a.s. in Milano. (Decreto di revoca n. 7256/R);

6) « Kanacyl » 1 flacone g 0,5 + 1 fiala ml 3 solv. (codice 016615015) e 1 flac g 1 + 1 fiala ml 4 solv. (codice 016615027) registrate in data 19 gennaio 1959, 7 marzo 1960 e 2 maggio 1960 a nome della ditta Chinoin S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7257/R);

7) « Ceflamin » vasetto g 250 e flac. 130 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 5423 e 5423/A in data 4 ottobre 1951 e 28 agosto 1952 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Dr. Lusardi in Modena. (Decreto di revoca numero 7258/R);

8) « Toxedin » flacone g 120 di sciroppo, registrata al n. 16920 in data 12 maggio 1960 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Corrado Bandiera e C. in Pisa. (Decreto di revoca n. 7259/R);

9) « Paraflex » 25 tavolette, registrata al n. 16480, in data 12 gennaio 1960, 12 gennaio 1961, 26 settembre 1961, 30 maggio 1968, 10 aprile 1981 e 20 gennaio 1982, a nome della ditta Cilag S.p.a. in Cologno Monzese (Milano). (Decreto di revoca n. 7260/R);

10) « Epavigor » 5 fiale di sostanza secca + 5 fiale di solvente ml 3, registrata al n. 17923, in data 27 ottobre 1960, a nome della ditta Violani-Farmavigor S.p.a. in Sesto San Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 7261/R);

11) « Fenocillin » 12 compresse × g 1 registrata al n. 14066, in data 17 giugno 1958, a nome della ditta Biocorfa laboratorio farmacologico nazionale S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7262/R);

12) « Efetussina » flaconi da g 180 e da g 200 di sciroppo, registrata al n. 12914 in data 24 agosto 1957, 12 marzo 1958 e 10 marzo 1969, a nome della ditta Labif medicinali Zatta S.p.a. in Firenze. (Decreto di revoca n. 7263/R);

13) « Kerasclerina » 20 confetti, registrata al n. 14690, in data 1° giugno 1970, a nome della ditta Prodotti Beolet S.p.a. in Liscate (Milano). (Decreto di revoca n. 7264/R);

14) Calcio Giuliani » 12 fiale × ml 2 « magnesio », 10 fiale × ml 5 « magnesio » e 5 fiale × 10 ml « magnesio », registrata al n. 8385, in data 24 novembre 1953, a nome della ditta Giuliani S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7265/R);

15) « Tiosion » flacone × g 190 di sciroppo, 40 confetti da g 0,50 e 6 fiale × 5 cc registrate rispettivamente ai numeri 16264, 16264/A e 16264/B in data 18 marzo 1960, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Corrado Bandiera e C. in Pisa. (Decreto di revoca n. 7266/R);

16) « Jodene » 10 fiale × cc 1,5 con piperazina, 10 fiale × cc 1,5 con vit. B1, 10 fiale × cc 1,5 con ascorbato di piperazina e flacone × 25 cc di soluzione gocce, registrate rispettivamente ai numeri 2080, 2080/A, 2080/B e 2080/C in data 9 giugno 1949, 6 maggio 1950 e 1° giugno 1964, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Corrado Bandiera e C. in Pisa. (Decreto di revoca n. 7267/R);

17) « Idrargirio salicilato » 8 fiale × 1 cc, registrata al n. 3631, in data 18 luglio 1950, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Corrado Bandiera e C. in Pisa. (Decreto di revoca n. 7268/R);

18) « Balsamo Bandiera » pomata × g 25, registrata al n. 1994, in data 30 maggio 1949, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Corrado Bandiera e C. in Pisa. (Decreto di revoca n. 7269/R);

19) « Wimycin » 10 compresse, registrata al n. 13419, in data 16 gennaio 1957, 1° febbraio 1958 e 30 giugno 1976, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7270/R).

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1985, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « Marene » 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrate ai numeri 13820 e 13820/1 in data 14 maggio 1958 e 27 marzo 1970 a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois in Torino. (Decreto di revoca n. 7271/R);

2) « Sulforetent » 6 e 12 compresse e flacone g 50 di polvere per sciroppo estemporaneo, registrate ai numeri 14386 e 14386/A in data 15 ottobre 1958, 11 agosto 1959 e 20 marzo 1962 a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a. in Torino. (Decreto di revoca n. 7272/R);

3) « Tissulina » 5 fiale × 5 ml e 10 fiale × 2 ml, registrate ai numeri 8163 e 8163/1 in data 25 luglio 1956, 1° febbraio 1958, 10 ottobre 1964, 29 gennaio 1965 e 14 maggio 1969 a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a. in Torino. (Decreto di revoca n. 7273/R);

4) « Pentitrol Istifar » 20 compresse, registrata al n. 9973 in data 4 maggio 1955, 5 novembre 1960 e 28 settembre 1967 a nome della ditta Siti S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7274/R);

5) « Trianolone » 20 compresse da 2 mg e 20 compresse da 4 mg, registrate ai numeri 15013 e 15013/1 in data 8 aprile 1959 a nome della ditta Farmacie comunali riunite in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 7275/R);

6) « Fluorodelta » 10 compresse × mg 0,5 (codice 015531015) e 12 compresse × mg 0,5, registrata al n. 15531, in data 29 agosto 1959, 1° dicembre 1961, 25 febbraio 1971, 1° agosto 1973, 20 ottobre 1973 e 18 febbraio 1984, a nome della ditta Lagap italiana S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7276/R);

7) « Sorbirex BG » 1 flac. g 175 sciroppo (codice 017086012), 20 flaconcini 10 ml uso orale (codice 017086024) e 30 flaconcini da 10 ml uso orale (codice 017086036), registrata in data 27 aprile 1960, 19 luglio 1960 e 13 gennaio 1968, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone S.a.s. del dott. M. Pensa e C. in Torino. (Decreto di revoca n. 7277/R).

8) « Mulierina » 12 discoidi (codice 012731016) e 24 discoidi (codice 012731028), registrata in data 8 luglio 1957, 22 aprile 1969, 5 dicembre 1970 e 29 novembre 1980 a nome della ditta Istituto chimico internazionale del dott. G. Rende s.n.c. in Roma. (Decreto di revoca n. 7278/R);

9) « Marvidione » 10 compresse mg 0,5 (codice 016073013), registrata in data 21 ottobre 1959, 25 febbraio 1971, 1° agosto 1973, 20 ottobre 1973 e 18 febbraio 1984, a nome della ditta Lagap italiana S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7279/R).

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1985, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « Testofol » 5 fiale × 1 cc registrata al n. 6134 in data 2 aprile 1952 a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi S.n.c. in Milano. (Decreto di revoca n. 7287/R);

2) « Bromojod » 10 fiale × 2 ml tipo normale, registrata al n. 4626 in data 2 aprile 1951, a nome della ditta A. Wassermann S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7288/R);

3) « Metazolo » 50 compresse × 5 mg, registrata al n. 7487 in data 24 febbraio 1953, a nome della ditta Laboratorio biochimico Dr. Guidi S.n.c. in Milano. (Decreto di revoca n. 7289/R);

4) « Sulfadomus » 12 compresse da g 0,5 (codice 016297018), 1 flac. sciroppo da 60 ml (codice 016297020), 6 supposte adulti da g 0,50 (codice 016297032), 10 supposte adulti g 0,50 (codice 016297044), 6 supposte bambini g 0,26 (codice 016297057) e 10 supposte bambini g 0,25 (codice 016297069), registrata in data 21 dicembre 1959 e 13 aprile 1961 a nome della ditta Medici Domus S.r.l. in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7290/R);

5) « Reumazin » 20 e 30 confetti e 6 e 10 supposte registrate ai numeri 7892 e 7892/A in data 3 luglio 1953, 7 ottobre 1953, 15 dicembre 1958, 27 febbraio 1967, 27 settembre 1972 e 27 aprile 1974, a nome della ditta Violani Farmavigor S.p.a. in Sesto San Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 7291/R);

6) « Sclerofillina » 20 confetti (codice 010870018), 10 supposte (codice 010870020), 20 conf. sedativa (codice 010870032), 6 supposte sedativa (010870044), 5 fiale 3 ml (registrazione n. 10870/B) e 3 fiale 10 ml (registrazione n. 10870/C) registrate in data 24 febbraio 1956, 18 maggio 1956, 2 marzo 1957, 26 luglio 1966 e 20 gennaio 1967 a nome della ditta Medici Domus S.r.l. in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7292/R);

7) « Streptomicina solfato » 1 flac. g 1 + solvente (codice 016399014), 1 flac. g 5 + solvente (registrazione n. 16399) registrata in data 1° dicembre 1959, 16 aprile 1973, 26 ottobre 1983 e 16 luglio 1984 a nome della ditta I.S.F. S.p.a. in Trezzano sul Naviglio (Milano). (Decreto di revoca n. 7293/R);

8) « Polidrovit » 1 flac. 12 ml + 1 flac. 10 ml × soluz. uso orale (codice 007603018) registrata in data 18 aprile 1953 e 12 dicembre 1959 a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzoni S.a.s. in Torino. (Decreto di revoca n. 7294/R);

9) « Gocce Nicarn » flacone × g 29 gocce (codice 013387016) registrata in data 18 dicembre 1957 e 19 giugno 1976 a nome della ditta Laboratorio chimico farmac. Giorgio Zoja S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7295/R);

10) « Dixidrasi » 20 compresse da g 0,025 (codice 016844019) registrata in data 30 marzo 1960 e 28 gennaio 1961 a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7296/R);

11) « Chemicetina » 12 capsule vitaminiche da g 0,25 (codice 002866147) registrata in data 17 marzo 1982 a nome della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7297/R);

12) « Hivernine » 10 supposte adulti g 0,10 (codice 014986018) e 10 supposte bambini g 0,05 (codice 014986020) registrata in data 23 aprile 1959 a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7298/R).

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1985, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) « Bis-Oralin » 36 pastiglie (codice 012793016), registrata in data 5 agosto 1957 a nome della ditta Chinoin S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 7299/R);

2) « Tetraglucina » 8 capsule (codice 016563013) registrata in data 1° febbraio 1960, 5 ottobre 1963, 26 luglio 1966, 31 luglio 1969, e 17 giugno 1982, a nome della ditta V.A.A.S. industria chimica S.r.l. in Capocolle Bertinoro (Forlì). (Decreto di revoca n. 7300/R);

3) « Pen-Bi-Strep » 1 flacone liof. + fiala solv. 5 ml (codice 014830018) registrata in data 14 marzo 1959 a nome della ditta Medici Domus S.r.l. in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7301/R);

4) « Antispasmodico Treis » 20 compresse (codice 004494011) e 6 supposte (codice 004494023) registrata in data 5 febbraio 1958, 1° luglio 1960 e 21 luglio 1964 a nome della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a. in Genova. (Decreto di revoca n. 7302/R);

5) « Corteparin » flac 5 ml collirio (codice 012355018) registrata in data 13 novembre 1959 e 21 luglio 1964 a nome della ditta U.S.A.R. S.r.l. in Aprilia (Latina). (Decreto di revoca n. 7303/R);

6) « Incontrone » fiala da 1 ml, registrata al n. 12461 in data 19 aprile 1957, a nome della ditta Ellea S.r.l. in Milano. (Decreto di revoca n. 7304/R);

7) « Codeina Houdè » 20 granuli, registrata al n. 6881 in data 9 agosto 1952, 3 maggio 1960 e 28 luglio 1981, a nome della ditta Lirca S.p.a. in Limito (Milano). (Decreto di revoca n. 7305/R).

Con decreto in data 4 maggio 1985 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoelencata in tutte le sue preparazioni e confezioni:

1) « Auroserpina » 40 discoidi (codice 016316010) registrata in data 5 dicembre 1959, 23 marzo 1960 e 23 giugno 1960 a nome della ditta Istituto chimico internazionale Dr. Giuseppe Rende in Roma. (Decreto di revoca n. 7306/R).

(3300)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

542° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 17 marzo 1985 la concessione della miniera di salgemma « Torrente Cavone » in territorio dei comuni di Pisticci e Montalbano Jonico (Matera), è trasferita ed intestata alla S.p.a. Scanzano Idrocarburi, con sede legale in Matera, via Don Minzoni n. 11 e sede amministrativa in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la concessione mineraria di silicati idrati di alluminio « Macchia di Lenza » nei comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia (Foggia), è intestata a decorrere dal 12 luglio 1983 alla S.a.s. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - di Tibolla Lina & C., con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 3 e domicilio in Castelnuovo della Daunia (Foggia), contrada Calderaio.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la concessione di silicati idrati di alluminio « Vetrucco » nei comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia (Foggia), è intestata dal 12 luglio 1983, alla S.a.s. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - di Tibolla Lina & C., con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 3 e domicilio in Castelnuovo della Daunia (Foggia), contrada Calderaio.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la concessione mineraria di silicati idrati di alluminio denominata « Vignali » in territorio dei comuni di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia (Foggia), è intestata dal 12 luglio 1983 alla S.a.s. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - di Tibolla Lina & C., con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 3 e domicilio in Castelnuovo della Daunia (Foggia), contrada Calderaio.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la concessione mineraria di silicati idrati di alluminio denominata « Serra Lombardi » nei comuni di Castelnuovo della Daunia e Pietra Montecorvino (Foggia), è intestata dal 12 luglio 1983 alla S.a.s. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - di Tibolla Lina & C., con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 3 e domicilio in Castelnuovo della Daunia (Foggia), contrada Calderaio.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la concessione mineraria di silicati idrati di alluminio « Crocella » sita nel comune di Pietra Montecorvino (Foggia), intestata a decorrere dal 12 luglio 1983 alla S.a.s. Eredi dott. Settimio Cinicola - Bentonite - di Tibolla Lina & C., con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 3 e domicilio in Castelnuovo della Daunia (Foggia), contrada Calderaio.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la concessione della miniera di feldspato denominata « Vesina Valle Streccione » in territorio dei comuni di Tremenico e Pagnona (Como), è trasferita ed intestata alla S.p.a. Cementifera Sebina, con sede in Milano, corso Venezia n. 50 e domicilio presso il municipio del comune di Tremenico (Como).

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la concessione della miniera di anidride carbonica denominata « S. Antonio » nel comune di Pompei (Napoli), è trasferita ed intestata alla Soc. r.l. General Gas, con sede in Napoli, via Argine Ovest n. 125.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova in data 2 novembre 1984 la concessione di terra da sbianca denominata « Femmenazzi » in comune di Valdagno (Vicenza), della quale è titolare la S.p.a. I.B.A., con sede in Brendola (Vicenza), è rinnovata per la durata di anni quindici, fino al 3 dicembre 1999.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna, in data 26 novembre 1984 alla S.p.a. Italcementi - Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, è accordata la concessione mineraria di marna da cemento « S. Gaudenzio » nel comune di Senigallia (Ancona), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova in data 16 aprile 1985, l'area della concessione mineraria per terre da sbianca « Valle Bassona » nel comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), della quale è titolare la S.p.a. I.B.A., con sede in Brendola (Vicenza) è ridotta ad Ha 124,75 (ettari centoventiquattro ed are settantacinque).

(3543)

MINISTERO DEL TESORO

N. 132

Corso dei cambi del 9 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1902 —	1902 —	1901,90	1902 —	—	1902 —	1092 —	1902 —	1902 —	1902 —
Marco germanico .	639,90	639,90	639,50	639,90	—	639,80	639,70	639,90	639,90	639,90
Franco francese	210 —	210 —	210,40	210 —	—	210,12	210,24	210 —	210 —	210 —
Fiorino olandese .	567,80	567,80	567,98	567,80	—	567,75	567,70	567,80	567,80	567,80
Franco belga .	31,76	31,76	31,73	31,76	—	31,75	31,75	31,76	31,76	31,76
Lira sterlina .	2574,10	2574,10	2573 —	2574,10	—	2575,05	2576 —	2574,10	2574,10	2574,10
Lira irlandese .	2001,30	2001,30	2004 —	2001,30	—	2003,55	2005,80	2001,30	2001,30	—
Corona danese .	178,05	178,05	178,10	178,05	—	178,05	178,10	178,05	178,05	178,05
Dracma .	14,326	14,326	14,30	14,326	—	—	14,325	14,326	14,326	—
E.C.U.	1440,20	1440,20	1440 —	1440,20	—	1440,10	1440,05	1440,20	1440,20	1440 —
Dollaro canadese .	1395 —	1395 —	1405 —	1395 —	—	1396 —	1397 —	1395 —	1395 —	1395 —
Yen giapponese	7,707	7,707	7,75	7,707	—	7,71	7,7190	7,707	7,707	7,70
Franco svizzero	762,60	762,60	762,90	762,60	—	763,30	764 —	762,60	762,60	762,60
Scellino austriaco	90,77	90,77	91,05	90,77	—	90,85	90,95	90,77	90,77	90,77
Corona norvegese	221,68	221,68	221,90	221,68	—	222 —	222 —	221,68	221,68	221,68
Corona svedese .	220,90	220,90	221,35	220,90	—	220,95	221 —	220,90	220,90	220,90
FIM	306,65	306,65	307,50	306,65	—	306,95	307,30	306,65	306,65	—
Escudo portoghese .	10,70	10,70	11,10	10,70	—	10,95	11,20	10,70	10,70	10,70
Peseta spagnola	11,159	11,159	11,19	11,159	—	11,16	11,171	11,159	11,159	11,15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1985

Dollaro USA .	1902 —
Marco germanico .	639,800
Franco francese	210,120
Fiorino olandese .	567,750
Franco belga .	31,755
Lira sterlina .	2575,050
Lira irlandese .	2003,550
Corona danese .	178,075
Dracma .	14,325
E.C.U.	1440,120
Dollaro canadese .	1396 —
Yen giapponese	7,713
Franco svizzero	763,300
Scellino austriaco	90,860
Corona norvegese	221,840
Corona svedese	220,950
FIM	306,975
Escudo portoghese .	10,950
Peseta spagnola	11,165

Media dei titoli del 9 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	91,500
» 6 % » » 1972-87 . .	89,750
» 9 % » » 1975-90 . .	90,650
» 9 % » » 1976-91 .	90,650
» 10 % » » 1977-92 .	91,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	93,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,600
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,450
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,350
» » » » 1-10-1982/86 .	101,450
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,375
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,475
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,375
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,550
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,450
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,700
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,325
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,150
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,850
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,750
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,225
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,725
» » » » 1-12-1983/87 .	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	103,300
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,875
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,875
» » » » 1-10-1983/88 .	102,575
» » » » 1-11-1983/88 .	103,750
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,225
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,450
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,500
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,100
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,850
» » » » 1-12-1983/90 .	103,850
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,400
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,800
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,850
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,050
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,875
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,750
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,325
» » » » 1-10-1984/91 .	100,950
» » » » 1-11-1984/91 .	100,800
» » » » 1-12-1984/91 .	100,500
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,700
» » » 16 % 1- 1-1986	100,900
» » » 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,125
» » » 13,50 % 1-10-1986 . . .	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987 . .	98,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,500
» » » » 1983/90 11,50 %	107,250
» » » » 1984/91 11,25 %	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 133

Corso dei cambi del 10 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1880,100	1880,100	1779,80	1880,100	—	1880,25	1880,400	1880,100	1880,100	1880,10
Marco germanico .	641,200	641,200	641 —	641,200	—	641,20	641,200	641,200	641,200	641,20
Franco francese	210,950	210,950	210,80	210,950	—	211 —	211,100	210,950	210,950	210,95
Fiorino olandese .	569,850	569,850	568,80	569,850	—	569,90	570 —	569,850	569,850	569,85
Franco belga . .	31,868	31,868	31,80	31,868	—	31,85	31,830	31,868	31,868	31,86
Lira sterlina .	2619,500	2619,500	2619 —	2619,500	—	2619,80	2620,100	2619,500	2619,500	2619,50
Lira irlandese .	2011 —	2011 —	2006 —	2011 —	—	2012,25	2013,500	2011 —	2011 —	—
Corona danese .	178,800	178,800	178,60	178,800	—	178,90	179 —	178,800	178,800	178,80
Dracma . .	14,360	14,360	14,35	14,360	—	—	14,410	14,360	14,360	—
E.C.U. . .	1450,700	1450,700	1448 —	1450,700	—	1450,85	1451 —	1450,700	1450,700	1450,70
Dollaro canadese . .	1393 —	1393 —	1390 —	1393 —	—	1393,10	1393,200	1393 —	1393 —	1393 —
Yen giapponese .	7,754	7,754	7,75	7,754	—	7,75	7,755	9,754	7,754	7,75
Franco svizzero	768,980	768,980	768,50	768,980	—	768,50	768 —	768,980	768,980	768,98
Scellino austriaco .	91,200	91,200	91,22	91,200	—	91,20	91,250	91,200	91,200	91,20
Corona norvegese . .	222,730	222,730	222,50	222,730	—	222,70	222,700	222,730	222,730	222,73
Corona svedese .	221,930	221,930	221,70	221,930	—	221,80	221,700	221,930	221,930	221,93
FIM .	309,200	309,200	308,50	309,200	—	309,35	309,500	309,200	309,200	—
Escudo portoghese .	11,200	11,200	11,10	11,200	—	11,20	11,200	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola	11,194	11,194	11,18	11,194	—	11,20	11,200	11,194	11,194	11,19

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1985

Dollaro USA .	1880,250	Lira irlandese .	. 2012,250	Scellino austriaco . .	91,225
Marco germanico .	641,200	Corona danese .	178,900	Corona norvegese .	222,715
Franco francese	211,025	Dracma .	14,385	Corona svedese .	221,815
Fiorino olandese .	569,925	E.C.U.	. 1450,850	FIM	309,350
Franco belga . . .	31,849	Dollaro canadese .	. 1393,100	Escudo portoghese .	11,200
Lira sterlina . .	. 2619,800	Yen giapponese .	7,754	Peseta spagnola .	11,197
		Franco svizzero .	768,490		

Media dei titoli del 10 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % **1935**	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	92,500
» 6 % » » 1972-87 .	90,500
» 9 % » » 1975-90 .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	90,750
» 10 % » » 1977-92 .	91,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,850
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 5-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,575
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,450
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-11-1982/86 .	101,550
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,600
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,375
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,450
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,700
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,300
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,125
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,925
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,750
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,100
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,500
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	103,500
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,975
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,900
» » » » 1-10-1983/88 .	102,575
» » » » 1-11-1983/88	103,800
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,175
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,300
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,400
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,300
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,200
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,750
» » » » 1-12-1983/90 .	103,675
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,425
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,675
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,875
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,175
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,750
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,650
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,350
» » » » 1-10-1984/91 .	100,975
» » » » 1-11-1984/91 .	100,825
» » » » 1-12-1984/91 .	100,500
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 . . .	100,650
» » » 16 % 1- 1-1986	100,900
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,175
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,675
» » » » 1983/90 11,50 %	106 —
» » » » 1984/91 11,25 %	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	64.665.523.920.922		— 55.133.892.647.458
	Spese finali		119.799.416.568.380	
	Rimborso di prestiti . .		22.510.264.674.051	
	Accensione di prestiti . .	58.773.351.376.705		
	TOTALE . . .	123.438.875.297.627	142.309.681.242.431	— 18.870.805.944.804
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria .	743.336.311.652.816	697.732.264.652.295	+ 45.604.047.000.521
	Crediti di tesoreria . .	308.610.738.699.103	335.331.366.585.504	— 26.720.627.886.401
	TOTALE .	1.051.947.050.351.919	1.033.063.631.237.799	+ 18.883.419.114.120
	TOTALE COMPLESSIVO . .	1.175.463.286.607.701	1.175.373.312.480.230	
Fondo di cassa al 31 maggio 1985 .			89.974.127.471	+ 12.613.169.316
	TOTALE A PAREGGIO .	1.175.463.286.607.701	1.175.463.286.607.701	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 maggio 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	89.974.127.471	+ 12.613.169.316
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	183.248.853.865.765	+ 26.720.627.886.401
TOTALE . . .	156.605.586.937.519	183.338.827.993.236	+26.733.241.055.717
Debiti di tesoreria . .	365.723.047.347.254	411.327.094.347.775	— 45.604.047.000.521
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.117.460.409.735	— 227.988.266.354.539	— 18.870.805.944.804

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1985: 1.041 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**52.495.575.681.572** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**11.882.992.353.578** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	**64.378.568.035.330** *	TITOLO I — **Spese correnti** . .	**101.559.081.388.031**	Risparmio pubblico	— 37.180.513.352.701 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**286.955.885.592** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**18.240.335.180.349**		
ENTRATE FINALI	**64.665.523.920.922**	**SPESE FINALI** . . .	**119.799.416.568.380**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 55.133.892.647.458
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**22.510.264.674.051**		
ENTRATE FINALI . . .	**64.665.523.920.922**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**142.309.681.242.431**	Ricorso al mercato	— 77.644.157.321.509
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**58.773.351.376.705**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**123.438.875.297.627**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**142.309.681.242.431**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 18.870.805.944.804

(*) Dato provvisorio.

(3824)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di due membri del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1985, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 187, il dott. avv. Raffaello Trioli, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, e la dott.ssa Lucetta Salvadori, dirigente superiore dello stesso Ministero, sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, in rappresentanza del predetto Dicastero, in sostituzione del dottor Alfiero Ghelardini e del dott. Marco Polverisi.

(3694)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione della somma di lire 16 miliardi al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le finalità di cui all'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. (Deliberazione 3 aprile 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge n. 219/1981 concernente la ripartizione dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto che dispone, tra l'altro, la somma complessiva di lire 900 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32 della legge medesima;

Visto l'art. 26 della legge 219/1981;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto in particolare l'art. 25-*sexies* della legge 187/1982 che sostituisce l'art. 26 della legge 219/1981 ed autorizza il Ministro del bilancio e della programmazione economica a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, « alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 »;

Vista la delibera CIPE in data 29 luglio 1982 che assegna al Ministro del bilancio e della programmazione economica la somma di lire 4 miliardi, per le finalità di cui all'art. 25-*sexies* della legge n. 187/1982, a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della legge 219/1981 per l'anno 1982;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che occorre assegnare la rimanente somma di lire 16 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 26 della legge n. 219/1981;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

E' assegnata al Ministro del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come risulta modificato dall'articolo 25-*sexies* della legge 29 aprile 1982, n. 187, la somma di lire 16 miliardi a valere sulla disponibilità residua di lire 62.032.563.500 del fondo di cui all'art. 3 della legge 219/81 per l'anno 1984.

E' dato, altresì, mandato, al Ministro del bilancio e della programmazione economica di fissare, con proprio decreto, i criteri e le modalità di assegnazione della disponibilità complessiva di lire 20 miliardi di cui all'art. 26 della legge 219/1981.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3328)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46)

Con deliberazione adottata nella seduta del 1° marzo 1985, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate e secondo le modalità indicate:

1) C.D.E. - CONTROLLI DISPOSITIVI ELETTRONICI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di macchine di controllo in processo General Purpose tipo AMY; macchine di controllo qualità al 100% tipo SQR; macchine di selezione veloce tipo SLZ.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 332.640.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

2) COMEC S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, prototipazione e preindustrializzazione di impianti automatici di nuova tecnologia per la lavorazione di materiali ceramici aventi elevate caratteristiche magnetiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art: 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 243.963.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

3) COMELIT - COMPAGNIA ELETTRONICA ITALIANA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: telecamera allo stato solido con l'impiego di sensori CCD.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 54.876.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

4) ELETTROCHIMICA MARCO GINATTA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la preparazione della materia prima per la produzione di titanio elettrolitico.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato 55% dei costi ammessi, pari a L. 824.780.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° aprile 1985.

5) F.LLI PEDRINI DI PIETRO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: ruote in lega alleggerite, ad elevata resistenza meccanica con dispositivo antidetallonamento.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.170.444.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1987.

6) GIMECO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo motore elettrico a 12 e 24 volt a c.c. e componenti per l'auto da questo azionato.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.106.931.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

7) ICOMATIC S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema flessibile per il montaggio di componenti industriali di piccola dimensione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 439.318.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

8) MAFER S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: dispositivi elettrici di rilevazione di funzioni critiche di autoveicoli risolti con innovazioni progettuali e tecnologiche atte a garantire l'affidabilità dell'informazione al conduttore e la sicurezza di intervento.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 407.051.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianto comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

9) MECCANOTECNICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: apparecchiature elettroniche per la gestione ed il pilotaggio di luce laser a scopi medicali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 648.200.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

10) MIRA LANZA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programa: studio per la futura produzione di nuovi builders per la sostituzione parziale o totale del tripolifosfato di sodio.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.770.175.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1986.

11) NONES S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto robotizzato per la produzione flessibile di pannelli per chiusure.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 423.540.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1986.

12) NUOVA MAIP - MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: controllo e regolazione elettronica a logica programmabile di processi per centrifugazione, con particolare riferimento applicativo a centrifughe continue di nuove configurazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 123.749.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

13) NUOVA TECNODELTA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: componenti idraulici di sicurezza di impianto frenante di autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 435.630.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

14) O.A.M. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un portafoglio prodotti caratterizzato da forti contenuti d'automazione flessibili supportati da tecnologia elettronica.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 540.427.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1985.

15) RINALDO PIAGGIO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: preindustrializzazione del veivolo executive turboelica ad avanzata concezione P.180.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato ad tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 62 % dei costi ammessi, pari a L. 24.836.084.000 risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

16) SAMPUTENSILI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di apparecchiature integrate per individuare ed eliminare i difetti di ingranamento degli ingranaggi.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a L. 305.800.000 di cui L. 229.350.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 76.450.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

17) SNIA FIBRE, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di colorazione di polimeri destinati alla produzione di fibre sintetiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 2.303.550.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

18) SO.F.TER S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: reticolazione ritardata degli elastomeri termoplastici tipo SBS.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al 2° comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a L. 343.864.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 agosto 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1986.

19) SOLVAY & CIE, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: polietilene con strutture molecolari modificate.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 1.577.488.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

20) SPACE LASER S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di marcature con laser.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 577.586.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

21) S.P.M. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione e messa a punto di un processo per la progettazione e la produzione di manufatti in tecnopolimeri e relative attrezzature basato su tecnologie elettroniche avanzate.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto all'art. 15 della legge 17 febraio 1982, n. 46;

contributo di cui al 2° comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5 % dei costi ammessi, pari a L. 163.664.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1986.

22) UBALIT S.n.c., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia elettronica-meccanica innovativa per la realizzazione di tappetini in gomma siliconica liquida per telefonia, teleinformatica e computer.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 novembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5 % dei costi ammessi, pari a L. 200.279.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

23) VIOLET S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di strumentazione modulare per il P.L.C.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 318.340.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 23 marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società industrie meccaniche CGZ Alimec S.r.l., concernente: sistema automatico elettro-meccanico per la lavorazione universale di carni secche salate di qualsiasi origine animale.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Industrie meccaniche CGZ Alimec S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Eletrex S.p.a., concernente: studio di una nuova generazione di strumenti per effettuare saldature su circuiti stampati, circuiti MOS applicazioni di micro elettronica ed elettronica in genere.

Modifica da apportare: data di inizio programma: 30 marzo 1981.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società D.I.P.I. di Bucci Ebro S.p.a., concernente: studio e sviluppo di una serie di trasmissioni modulari con cambio meccanico a controalberi ed ingranaggi sempre a presa.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Officine di Bucci Ebro.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Alfatherm Industriale S.p.a., concernente: innovazione di processo nello stiramento trasversale di un nastro di pellicole di materiale plastico.

Modifica da apportare: data di inizio programma: 1° ottobre 1982.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società italiana Lenti S.I.L. S.r.l., concernente: nuove applicazioni di tecnopolimeri nella costruzione di lenti in resina.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: S.I.L. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bocchiotti S.p.a., concernente: innovazione del processo di estrusione dei tecnopolimeri concernenti la realizzazione di attrezzature con sistema automatico di regolazione ad alta velocità di produzione ed utilizzabili per un'ampia gamma di tecnopolimeri.

Modifica da apportare: data fine del programma: 30 giugno 1986.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Compel S.r.l., concernente: connettori per apparecchiature elettriche.

Modifica da apportare: data fine programma: 31 dicembre 1985.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bremi di Barbagallo Roberto - Costruzioni apparecchiature elettroniche concernente: sistema elettronico per il rilevamento automatico dei dati relativi al consumo di energia elettrica.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Bremi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Accumulatori AP S.p.a., concernente: realizzazione di accumulatori al piombo-selenio ed al piombo-calcio.

Modifica da apportare: la condizione di cui alla suddetta delibera è da ritenersi inesistente in quanto risulta soddisfatto l'indice di compatibilità finanziaria prospettica.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Garavaglia S.a.s., concernente: tecnologia innovativa per la fabbricazione di corpi di qualsiasi peso e dimensione fusi in acciaio normali e speciali ad elevatissimo livello qualitativo allo stato « AS CAST » con l'impiego di processi di formatura in sabbie a potere caramizzante ed esenti da effetti silicotigeni.

Modifica da apportare:

data inizio programma: 23 marzo 1981;

nome dell'impresa: Garavaglia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tapi Form S.p.a., concernente: sviluppi di processi innovativi per la realizzazione di nuovi rinvestimenti interni dell'automobile dotati di capacità intrinseche di diminuzioni delle emissioni e di miglioramenti dell'habitat dei comfort.

Modifica da apportare:

data inizio programma: 1° giugno 1981;

data fine programma: 30 giugno 1986.

(3261)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Agroforestale triestina - Soc. coop. a r.l. », in Trieste

Con deliberazione n. 2972 del 14 giugno 1985 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa « Agroforestale triestina - soc. coop. a r.l. » con sede in Trieste, costituita il 6 aprile 1981 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzutti Sergio residente in Sistiana, via Stazione, 11/*e*.

(3700)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Rognano, Derovere, Porlezza, Pieve Emanuele, Carnate, Legnano, Noviglio, Scanzorosciate, Blello, Garbagnate Milanese, Covo e Calvezano.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51615: comune di Rognano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 gennaio 1983, n. 78 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 settembre 1983, n. 102);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51617: comune di Derovere (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 maggio 1978, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione di giunta municipale 21 dicembre 1978, n. 73 - 7/78 ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 3 gennaio 1979, n. 11);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51620: comune di Porlezza (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 novembre 1983, n. 124 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 aprile 1984, n. 48);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51622: comune di Pieve Emanuele (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 settembre 1982, n. 124 integrato con deliberazione di giunta municipale 4 novembre 1982, n. 328 ratificata con deliberazione consiliare 22 dicembre 1982, n. 156 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 giugno 1983, n. 57);

deliberazione 7 maggio 1985 n. 51621: comune di Carnate (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 20 gennaio 1982, n. 1 e 25 gennaio 1983, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 28 febbraio 1984, n. 56/a e 56/b, e 12 ottobre 1984, n. 297);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51618: comune di Legnano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 aprile 1982, n. 123 integrato con deliberazione di giunta municipale 25 maggio 1982, n. 400, ratificata con deliberazione consiliare 28 settembre 1982, n. 211 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliare 30 novembre 1983, n. 291 e 292);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51619: comune di Noviglio (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 marzo 1983, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 giugno 1984, n. 74);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51616: comune di Scanzorosciate (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° marzo 1984, n. 11 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 10 luglio 1984, n. 49, 9 novembre 1984, n. 101 e 12 marzo 1985, n. 25);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51623: comune di Garbagnate Milanese (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 maggio 1985, n. 67 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 24 luglio 1984, n. 171 e 25 luglio 1984, n. 171/*bis*);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51614: comune di Covo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 luglio 1983, n. 64 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 febbraio 1984, n. 23);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51612: comune di Calvezano (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 novembre 1983, n. 98 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 31 maggio 1984, n. 27 e 18 gennaio 1985, n. 5);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51613: comune di Blello (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 maggio 1983, n. 7 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 gennaio 1984, n. 2).

(3655)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ponte di Legno, Retorbido, Villa di Tirano, Berbenno di Valtellina, S. Fermo della Battaglia, Trezzano Rosa, Turbigo, Cesano Boscone, Binasco e Nerviano.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51632: comune di Ponte di Legno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1983, n. 91);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51640: comune di Retorbido (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 marzo 1984, n. 11);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51641: comune di Villa di Tirano (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 marzo 1984, n. 57);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51635: comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 settembre 1982, n. 147);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51633: comune di S. Fermo della Battaglia (Como) (variante adottata con deliberazioni consiliari 29 luglio 1983, n. 107 e 24 febbraio 1984, n. 22);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51642: comune di Trezzano Rosa (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 3 marzo 1984, n. 27);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51636: comune di Turbigo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 maggio 1983, n. 36);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51637: comune di Cesano Boscone (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 27 ottobre 1983, n. 120);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51638: comune di Binasco (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 dicembre 1984, n. 249);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 51639; comune di Nerviano (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 26 novembre 1984, n. 153).

(3656)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 giugno 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana popolare di Palma Montechiaro sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al bilancio ed alle finanze della regione siciliana 26 maggio 1985, in applicazione degli articoli 33 del testo unico sulle casse rurali ed artigiane e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Sergio Amenta, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione dell'organo di sorveglianza, è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(3699)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . L.			2.646.140.889.878	
II — In deposito all'estero . . »			26.165.765.282.568	28.811.906.172.446
CREDITI IN ORO (FECoM) . L.				10.666.551.769.706
CASSA »				1.089.160.177.492
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . L.		380.143.024.324		
— ammassi »		1.850.223.333.790	2.230.366.358.114	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . L.		526.435.880.844		
— a scadenza fissa »		986.518.466.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	1.512.954.346.844	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.			—	3.743.320.704.958
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . L.			12.899.650.651.812	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . L.		633.534.673		
— corrispondenti in conto corrente . »		427.649.145.861		
— depositi vincolati . . »		990.799.692.241		
— diverse »		138.789.882.970	1.557.872.255.745	14.457.522.907.557
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . L.				2.233.098.645.719
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . L.			19.952.082.860.917	
II — Conti speciali »			3.570.325.250.105	23.522.408.111.022
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . »				49.519.728.373.936
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . »				776.069.480.225
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		43.491.361.957.944		
— per investimento delle riserve statutarie . . »		561.656.002.665		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »		1.105.373.528.315	45.158.391.488.924	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . L.		57.797.083.771		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		698.628.563.592	756.425.647.363	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.839.222.542			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	95.627.511.220	97.466.733.762		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.925.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	6.835.073.697	11.760.985.863		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	75.376.441.250			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »	127.178.150.808	202.554.592.058	311.782.311.683	46.226.599.447.970
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . . L.			1.472.892.490.933	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . . »			183.447.675.481	1.656.340.166.414
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L.				22.101.871.902
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			48.464.466.729	
II — Impianti . . »			118.617.835.311	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	167.389.497.128
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . . . . . L.			266.481.329.074	
IV — Altre . »			9.870.327.887.986	10.185.977.020.663
RATEI . . . . . . L.				126.624.378.050
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				1.015.038.213.425
CONTI D'ORDINE. L.				194.719.836.938.613
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . L.		4.742.661.396.979		
— altri . . »		492.930.597.519.247	497.673.258.916.226	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . . . . L.		9.150.000.000		
— esteri . . . . . . »		734.073.884.639	743.223.884.639	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			1.914.179.466.741	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . . . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			1.335.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . . L.		—	—	
— esteri . . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . . »			200.107.539.149	505.354.769.806.755
TOTALE . . . L.				700.074.606.745.368

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(3825)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 maggio 1985

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			39.850.464.320.000
VAGLIA CAMBIARI	»			321.852.895.614
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.		—	
II — Altri	»		2.316.070.460	2.316.070.460
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			3.818.311.374.456
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			64.588.930.446
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		72.378.674.939.860	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		104.438.020	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		34.689.098.300	
IV — Società costituende	»		70.185.655.801	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—	
VI — Altri	»		62.087.206.156	72.545.741.338.137
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			8.722.499.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.561.602.750.110
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.		1.327.122.518	
II — Conti dell'estero in lire	»		93.968.140.815	95.295.263.333
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			12.899.650.415.425
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			496.475.976.074
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		35.716.464.829.484	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi	»		1.500.000.000.000	
V — Oscillazione titoli	»		2.726.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali	»		2.403.185.000.000	
VII — Assicurazione danni	»		592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili	»		1.352.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti	»		296.250.000.000	
X — Imposte	»		1.530.994.494.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		447.453.112	
XIII — Per indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		78.167.821	50.026.640.184.283
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			20.931.441.367
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.		5.913.483.368	
II — Altre	»		7.024.938.320.200	7.030.851.803.568
RATEI	L.			108.327.907.205
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			454.314.624.912
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			482.410.682.445
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			1.180.037.946.349
	L.			194.719.836.938.613
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		497.673.258.916.226	
II — Titoli e valori presso terzi	»		743.223.884.639	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.914.179.466.741	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		1.335.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— interni	L.	—		
— esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		200.107.539.149	505.354.769.806.755
TOTALE	L.			700.074.606.745.368

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a due posti di consigliere di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6 del mese di giugno 1985 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 4 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1984, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984.

(3757)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatorie degli idonei di concorsi a posti di agente di cambio presso le borse valori di Trieste e Firenze

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 110, con il quale è stato indetto il concorso a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1984, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 275, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Visto il provvedimento ministeriale n. 255579 del 20 dicembre 1984 con il quale sono stati esclusi dal concorso, per difetto dei requisiti, i signori Succio Adriano e Tagliarini Gastone;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ad otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste:

1) Sommariva Domenico	punti 54,68
2) Reali Ezio	» 53,85
3) Bertolini Patrizio	» 24,19

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1985
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 300

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1984, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 216, con il quale è stato indetto il concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 91, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato idoneo nel concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze:

Berti Lorenzo . . . . punti 35,92

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1985
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 284

(3808)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso la seconda Università, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 luglio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 30 luglio 1985, ore 9.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, pag. 4538.

(3818)

REGIONE UMBRIA

Modificazioni al bando di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 giugno 1985, n. 356, le seguenti sedi farmaceutiche rurali sono state eliminate dal bando di concorso emanato con precedente decreto del 4 settembre 1984, n. 407:

comune di Orvieto - sede n. 7 (ubicazione: Sferracavallo);
comune di Perugia - sede n. 23 (ubicazione: Ripa);
comune di Piegaro - sede n. 2 (ubicazione: Castiglion Fosco).

(3737)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 162 dell'11 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata servizi di Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di impiegato tecnico geometra e ad un posto di capo ufficio.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana di Alessandria: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122.
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221